



Prot. n. 2023/0027173 2.3.3

Borgomanero, 13/06/2023

Egredi Consiglieri Comunali
Faggiano Roberto Cataldo
Zanetta Valentina
Bellone Nicoletta
Biondelli Sonia

Oggetto: Risposta all'interrogazione protocollata in data 29 maggio 2023 al n. 0024554/2023 relativa a richiesta chiarimento sulla rete e gli impianti adibiti al servizio di distribuzione del gas naturale (Metanprogetti).

Si risponde all'interrogazione in oggetto.

Si premette in via generale ai fini della risposta che il servizio di distribuzione del gas naturale sul territorio comunale, e quindi le relative reti e gli impianti, sono gestiti in forma esternalizzata mediante concessione ad operatore economico sul mercato. Detta concessione è stata affidata in esito a procedura di evidenza pubblica, con contratto sottoscritto in data 16 settembre 2011 con la società Metanprogetti s.r.l. di Asti, di durata dodicennale.

L'interrogazione che si riscontra è articolata su due quesiti: un primo relativo alla situazione tecnica e legale correlata alle vicende inerenti l'ordinanza contingibile ed urgente di messa in sicurezza n. 57 del 21 febbraio 2023; un secondo relativo alla situazione debitoria del concessionario.

Per quanto riguarda il primo quesito, il Comune, nell'esercizio delle proprie prerogative di Ente concedente, ha condotto in contraddittorio con il concessionario nel corso dell'anno 2022, avvalendosi di operatori specializzati, sopralluoghi ed accertamenti che hanno evidenziato una serie di carenze di carattere tecnico-manutentivo relative alle reti ed agli impianti di distribuzione del gas naturale. Gli esiti in questione, contenuti nella relazione finale prodotta dagli operatori incaricati, non è stata contestata da Metanprogetti.

Sulla base delle risultanze di tale relazione, nonché degli ulteriori approfondimenti anche relativi ad aspetti di natura diversa da quella propriamente tecnica, il Comune di Borgomanero ha emanato un'ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 54 TUEL (n. 57 del 21/02/2023), con la quale sono stati disposti gli interventi risultanti necessari per il ripristino delle condizioni delle reti e degli impianti.

Con nota pervenuta al prot. n. 9700 del 22/02/2023 Metanprogetti s.r.l. ha riscontrato di avere già eseguito gran parte degli interventi disposti con l'ordinanza sopra citata, e si è



altresì impegnata formalmente “a eseguire ed ultimare quanto richiesto e quanto non ancora effettuato entro il termine notificato dal Comune”.

In contraddizione con l’acquiescenza come sopra prestata, in data 17 aprile 2023 Metanprogetti s.r.l. ha notificato al Comune un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte avverso l’ordinanza che, con la summenzionata nota del 21/02/2023, aveva dichiarato di avere già in gran parte eseguito e si era impegnata ad eseguire per quanto non già fatto; con tale ricorso la società ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza in questione.

Il 17/05/2023 si è tenuta la Camera di consiglio per decidere sull’istanza cautelare (quindi non sul merito della questione, che sarà trattato in udienza pubblica a gennaio 2024). In tale circostanza il Collegio ha sottolineato come rimanga controverso lo stato di esecuzione degli interventi (che Metanprogetti dichiara di aver eseguito in larga parte prima dell’adozione del provvedimento, ma senza che vi siano evidenze a supporto della dichiarazione resa dalla Società, sussistendo semmai elementi che comprovano l’avvio di interventi dopo la notifica dell’ordinanza) ed ha ritenuto di denegare la tutela interinale invocata da Metanprogetti s.r.l. rispetto alla cogenza dell’ordinanza, rimettendo al Comune di riesaminare in contraddittorio la determinazione delle tempistiche di ultimazione degli interventi e delle verifiche finali.

È quindi falsa l’affermazione, che nell’articolo apparso su La Stampa del 28/05/2023 sembrerebbe attribuita genericamente a Metanprogetti, per cui “Il Tar Piemonte non ha ordinato la messa in sicurezza degli impianti...”: la messa in sicurezza è stata ordinata dal Comune, ed il Tar ha confermato tale dispositivo. Nella parte motivazionale dell’ordinanza si legge, infatti: “Ritenuto, nel bilanciamento tra i contrapposti interessi, di dover accordare preminenza all’interesse pubblico alla tutela dell’incolumità della popolazione e alla continuità del servizio pubblico in condizioni di sicurezza, denegando per l’effetto l’invocata tutela interinale rispetto alla persistente cogenza del provvedimento sindacale”.

Il TAR ha invece rimesso al riesame del Comune, nel contraddittorio con la società ricorrente, la determinazione delle tempistiche di ultimazione degli interventi e finali verifiche, nonché il deposito di una relazione riepilogativa che dia conto dell’effettività degli interventi manutentivi intimati con l’ordinanza impugnata.

A seguito delle necessarie attività di programmazione delle verifiche, il Comune ha proposto a Metanprogetti s.r.l. l’effettuazione delle medesime a partire dal giorno 12/06/2023 a Borgomanero, a fronte della disponibilità manifestata dalla società solamente dal giorno 26/06/2023 e nella sua sede di Asti. Metanprogetti, per il tramite dei propri legali, ha comunicato l’indisponibilità a partecipare a quella data, che è stata pertanto rifissata per il giorno 16/06/2023. Tanto vale per replicare nel merito alla “precisazione”, sempre attribuita a Metanprogetti nell’articolo, secondo cui sembrerebbe che sia il Comune ad essere “lento” nelle tempistiche del tavolo tecnico.



Città di Borgomanero

Per quanto invece riguarda il secondo quesito, relativo ai rapporti finanziari, si premette che l'articolo 2.1 del contratto prevede che "il concessionario versa al comune di Borgomanero un corrispettivo annuo per l'affidamento del servizio, quale risulta dall'offerta economica e dunque pari al 37,6 % (trentasette virgola sei per cento) della somma tra VRD loc e VRM capex come determinata dall'AEEG per ciascun anno di riferimento", con previsione, al successivo comma 5, di adeguamento del criterio di calcolo in caso di modificazione delle modalità di calcolo del VRD loc e del VRM capex, fermo comunque il valore percentuale offerto in gara.

Fin dalle prime fasi dell'esecuzione sono insorti problemi nei rapporti contrattuali, tanto che il Comune ha dovuto emettere ingiunzioni in ordine all'adempimento financo del canone relativo alla prima annualità, nonché di tutte quelle successive, nessuna esclusa.

Per le annualità 2011, 2012 e 2013 Metanprogetti ha proposto ricorso giudiziale in opposizione all'ingiunzione, salvo poi saldare interamente il debito nel corso degli anni.

Per le annualità 2015, 2016, 2017 e 2018 il Giudice dell'Esecuzione Mobiliare del Tribunale di Milano Sez. III, con ordinanza n. 831/2022 R.G.mob del 16/03/2022, ha assegnato al Comune di Borgomanero crediti presso terzi maturati e futuri sino a concorrenza di € 2.581.602,68. In seguito all'ordinanza di cui sopra è ad oggi stata ad oggi versata dai terzi pignorati la somma di € 677.068,21.

Per le annualità 2019, 2020 e 2021 è invece pendente innanzi al Tribunale di Novara il procedimento R.G.N. 402/2022 su opposizione di Metanprogetti s.r.l. all'ingiunzione formulata dal Comune per l'importo di € 1.638.871,02.

Per l'annualità 2022, il canone è stato determinato in € 145.668,89 con deliberazioni ARERA n. 194/2022 (provvisoria) e n. 156/2023 (definitiva) con evidenziazione dell'omissione, da parte di Metanprogetti s.r.l., della comunicazione dei dati necessari alla quantificazione e quindi con conseguente incidenza in riduzione sul valore così calcolato. Si stanno valutando in confronto con i legali le azioni da intraprendere per ottenere la corretta determinazione dei parametri per il calcolo del canone per quell'anno.

Per l'annualità 2023 il canone è stato invece provvisoriamente determinato con deliberazione ARERA n. 207/2023 in € 599.386,81, che però va rapportato all'effettiva durata, essendo il contratto in scadenza il prossimo mese di settembre.

Tenuto conto delle entrate che stanno pervenendo dai terzi pignorati, nonché dei pagamenti eseguiti da Metanprogetti, la somma ancora da riscuotere ammonta:

- per le annualità 2015 e 2016 a € 478.087,70;
- per le annualità 2017 e 2018 a € 1.086.495,49;
- per le annualità 2019, 2020 e 2021 a € 773.518,52;
- per l'annualità 2022 si ritiene che il canone per l'anno 2022 (determinato in € 145.668,89 e sul quale sono stati versati acconti per € 200.000,00) debba in realtà



Città di Borgomanero

essere rideterminato sulla base dei dati che Metanprogetti s.r.l. ha omesso di comunicare ad ARERA;

- per l'annualità 2023 il canone definitivo andrà rapportato all'effettiva durata contrattuale, posto che la scadenza è fissata a settembre.

Delle somme di cui sopra, relativamente alle annualità da 2015 a 2021, € 269.308 risultano a residuo mentre la differenza non è stata precauzionalmente iscritta in bilancio.

Si precisa che i valori di cui sopra sono stati calcolati tenendo conto che con la deliberazione n. 367/2014 ARERA ha introdotto modificazioni nella composizione del parametro "VRDloc" preso a riferimento dal Bando e dal Disciplinare di gara per il calcolo del canone di concessione; le modifiche introdotte da ARERA hanno di fatto alterato le componenti di riferimento indicate nel Bando di gara; pertanto la componente "VRDloc" di cui alla deliberazione n. 367/2014 è stata calcolata escludendo la voce "t(dis)ope x NUA" come da seguente formula: $VRDloc = (t(dis)rem \times NUA) + ((t(dis)amm \times NUA)$. I valori indicati sono pertanto stati calcolati sterilizzando le modificazioni apportate da ARERA al sistema di calcolo, come indicato nell'art. 2.5 del contratto.

Si precisa infine che alcune delle vertenze instaurate da Metanprogetti avverso la determinazione del canone in opposizione alle azioni del Comune sono tuttora pendenti.

Distinti saluti.

Il Sindaco
(Sergio Bossi)*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate: sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.